



REGOLAMENTO VOLONTARI SOCCORRITORI AUTISTI

Aggiornato da Consiglio Direttivo Maggio 2009

ART.1 - Compiti del Direttore Autoparco.

Come disposto dall'art. 7 del Regolamento Generale, Il Direttore Autoparco vigila sull'uso e funzionamento degli automezzi e relative attrezzature, curandone la manutenzione, la conservazione, la sicurezza con il Direttore dei Servizi , nomina, in base ai requisiti di idoneità, i soccorritori autisti abilitati alla guida dei mezzi dell'Associazione. Per l'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di collaboratori scelti fra i soccorritori e la cui nomina deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

In particolare al Direttore Autoparco compete:

Preparare i soccorritori autisti.

Accertare, anche su segnalazione del delegato di squadra la persistenza dei requisiti di idoneità, degli autisti.

Mantenere aggiornati i documenti relativi agli autisti, controllando periodicamente la regolarità delle patenti di guida, in collaborazione con la segreteria delle direzioni.

Accertare modalità di verifica dei sinistri.

In qualsiasi momento, la scrivente Direzione si riserva la possibilità, a seguito di eventuali inadempienze, di sospendere o revocare il permesso di guida degli automezzi dell'Associazione.

N.B. Per quanto riguarda le autorizzazioni alla guida del solo personale dipendente e dei ragazzi del servizio civile, gli articoli del presente regolamento possono essere derogati in accordo con il Direttore Autoparco/Servizi e con il Responsabile del personale dipendente. Rimangono validi e vincolanti per il rilascio delle autorizzazioni, tutte le norme del codice della strada della formazione sanitaria di legge e la richiesta scritta sul modulo della procedura da parte del candidato.

ART. 2 – Richiesta di Autorizzazione/formazione alla guida.

Art 2.1. Per essere abilitati alla guida delle **ambulanze** per i servizi di trasporto ordinari, i volontari devono:

Avere compiuto il ventunesimo anno di età (Articolo del codice della strada)

Avere conseguito da due anni la patente di guida di categoria B o superiore.

Avere prestato servizio presso l'Associazione come Volontario per un periodo di almeno sei mesi, a discrezione del Direttore Autoparco.

Avere presentato la domanda al Direttore Autoparco. sull'apposito modulo, corredato da due fotografie e dalla fotocopia della patente di guida.

Avere sostenuto con esito favorevole il corso SARA solo per i servizi ordinari.

Avere effettuato il test teorico di ammissione ai rientri come previsto dai regolamenti associativi e dalle procedure.

Avere sostenuto minimo 20 rientri senza paziente a bordo, a discrezione del Direttore Autoparco.

Avere sostenuto con esito favorevole una prova pratica, articolata in una prova di guida dell'autoambulanza alla presenza della commissione di cui al successivo art.4 e

prova da cui risulti la conoscenza dei protocolli disposti per le comunicazioni radio
E' facoltà del Direttore Autoparco autorizzare i Soccorritori abilitati ai rientri ad effettuare, con l'autista effettivo, i trasporti sanitari a lunga percorrenza.

Art. 2.2 Per essere abilitati alla guida degli automezzi per i servizi sociali,(Pulmini)
i volontari devono :

Essere in possesso di patente "B" o superiore.

Essere autorizzati a discrezione del Direttore Autoparco.

Avere prestato servizio presso l'Associazione come Volontario per un periodo di almeno ,sei mesi a discrezione del Direttore Autoparco.

Avere effettuato almeno 5 rientri senza pazienti a bordo a discrezione della Direzione Autoparco.

Avere presentato la domanda sull'apposito modulo, corredato da due fotografie e dalla fotocopia della patente di guida.

Non è necessario nessun tipo di corso sanitario.

Art.2.3 Per essere abilitati alla guida degli automezzi per i servizi sociali, (auto)
i volontari devono :

Essere in possesso di patente "B" o superiore.

Essere autorizzati a discrezione del Direttore Autoparco.

Avere prestato servizio presso l'Associazione come Volontario per un periodo di almeno uno mesi, a discrezione del Direttore Autoparco

Avere presentato la domanda sull'apposito modulo, corredato da due fotografie e dalla fotocopia della patente di guida.

Non è necessario nessun tipo di corso sanitario.

ART. 3 – Autorizzazione/formazione alla guida servizio urgente 118

I soccorritori devono avere sostenuto con esito favorevole la formazione prevista per le ambulanze ,all'art.2.1 in piu devono avere:

Avere superato l'apposito corso di formazione 118 (Allegati A o B)

Avere eseguito 10 uscite in urgenza senza paziente a bordo con a fianco l'autista titolare che firma l'apposito modulo.

Avere il benestare del Delegato di Squadra che richiede l'autorizzazione alle **Direzioni Servizi e Autoparco.**

Avere avuto parere favorevole della commissione all'art.4.

L'autorizzazione alla guida 118 viene rilasciata dai Direttori Servizi e Autoparco sentito il parere della commissione guida automezzi.

ART 4 La Commissione guida automezzi, di cui agli art. 2 e 3 è composta da:

Numero cinque volontari soccorritori autisti 118 da almeno 3 anni, sono nominati 2 dal Direttore autoparco, 2 dal Direttore dei servizi, 1 dalla Presidenza. La loro nomina deve essere deliberata dal consiglio direttivo, dura in carica quattro anni come tutte le cariche associative. I compiti della commissione sono i seguenti:

4.1 Verificare in collaborazione del Direttore Autoparco i requisiti di idoneità dei volontari per la fase dei rientri senza paziente a bordo come da articolo 2.

4.2 Verificare in collaborazione con il Direttore Autoparco e requisiti di idoneità volontari dopo aver ultimato la fase dei rientri senza paziente a bordo come da articolo 2.

4.3 Eseguire in collaborazione del Direttore Autoparco l'esame teorico e pratico per l'autorizzazione alla guida delle ambulanze per i servizi sociali/ordinari, come previsto dall'articolo 2.

4.4 Autorizzazione al servizio urgente 118, la commissione verificato la condizione/formazione indicata all'articolo 3 rilascia parere ai Direttori Autoparco e Servizi per l'autorizzazione alla guida servizi urgenti 118.

4.5 Il Direttore Autoparco e il Direttore dei Servizi sentito il parere della commissione rilasciano l'autorizzazione alla guida dell'ambulanze come previsto dalla'articolo 2, solo per servizi ordinari.

4.6 Il Direttore Autoparco e il Direttore dei Servizi sentito il parere della commissione rilasciano l'autorizzazione alla guida dell'ambulanze come previsto dalla'articolo 3, per servizi urgenti 118.

4.7 Le sanzioni disciplinari o di sospensione della patente, di guida sono di responsabilità del Direttore Autoparco e del Direttore dei servizi, vedere come previsto da art.14.

4.8 Il parere della Commissione guida automezzi e di collaborazione/ indicazione, alle direzioni servizi e autoparco nella loro decisione. E' facoltà comunque dei direttori indicati sopra decidere in totale autonomia.

ART. 5

L'autorizzazione alla guida per i servizi di rientro nonché quella per gli autisti effettivi. sia per gli autisti abilitati al servizio sanitario di emergenza, sia per il servizio sanitario ordinario, sia per i servizi sociali, viene rilasciata dal Direttore Autoparco, tenendo conto del parere espresso dal Direttore dei Servizi.

All'autista effettivo viene consegnato un tesserino attestante l'abilitazione alla guida. Tale documento deve essere vidimato annualmente dall'Associazione.

ART. 6

Compiuto il sessantacinquesimo (65) anno di età, l'autista non è più abilitato alla guida durante i servizi sanitari urgenti 118.

Se il percorso del servizio ordinario andata più ritorno in sede se è superiore ai 300 km l'equipaggio dovrà essere formato da due autisti formati per i servizi ordinari, a discrezione del Direttore Autoparco.

Uno dei due potrà essere anche solo abilitato ai rientri come indicato all'art 2.

ART. 7

L'autista è tenuto al rispetto delle norme del codice stradale.

A lui compete esclusivamente la scelta dell'itinerario da percorrere.

L'autista è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento dei Servizi e dal Regolamento Volontari soccorritori autisti per

eventuali disservizi ed a quelle amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni di legge vigenti in materia di circolazione stradale.

L'autista è responsabile dell'equipaggio durante il servizio, sia esso sanitario urgente, sanitario ordinario o sociale.

ART. 8

L'autista deve presentarsi in servizio in condizioni psico-fisiche idonee.

All'autista compete:

Controllare l'automezzo prima del turno di servizio, al fine di garantire la massima sicurezza, efficienza e pulizia; alla fine del turno di servizio è tenuto ad evidenziare ogni anomalia all'autista del turno successivo

segnalare ogni anomalia o condizione di pericolo del veicolo riscontrata durante il servizio al Direttore Autoparco, utilizzando l'apposito registro, in centralino.

Usare l'automezzo con correttezza e cura, non consentendone l'utilizzo ad altro soccorritore se non abilitato

ART. 9

Nell'uso degli automezzi si devono adottare le necessarie cautele per assicurare la stabilità del mezzo e dei suoi trasportati, in relazione al tipo di veicolo, alla velocità, alle accelerazioni ed alle caratteristiche del percorso.

ART. 10

Nell'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito solo congiuntamente per l'espletamento dei servizi urgenti. (Art.177 codice della strada)

ART.11

Gli autisti, nell'espletamento dei servizi sanitari urgenti, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello visivo a luce lampeggiante blu, nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza, non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relative alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle

segnalazioni degli agenti di traffico. (Art.177 codice della strada)

ART.12

Qualora si verifichi un sinistro coinvolgente il mezzo dell'Associazione è necessario :

- compilare l'apposito modulo dei sinistri (C.I.D.) e far intervenire le Forze dell'ordine
- rilevare i mezzi coinvolti e le generalità dei relativi autisti
- in presenza di feriti occorre sempre disporre il relativo soccorso, allertare le competenti autorità di polizia, avendo cura di evitare lo spostamento dei mezzi prima dei necessari rilievi, fatto salvo un diverso comportamento giustificato da stato di necessità.

ART.13

Qualora nell'espletamento di un servizio si dovesse transitare sul luogo di un incidente ed il servizio in corso lo consenta, si dovrà anzitutto accertarsi dell'avvenuto arrivo dei mezzi competenti già allertati.

ART. 14

Il Direttore Autoparco, sentito il parere del Direttore dei Servizi, può adottare provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione alla guida, qualora il soccorritore autista non osservi le prescrizioni del presente regolamento o le disposizioni altrimenti emanate dall'Associazione.

Qualora invece emergano responsabilità dell'autista, il medesimo verrà sospeso dalla guida per un periodo proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa ed al danno procurato. Nei casi più gravi o comunque qualora il comportamento dell'autista alla guida risulti pericoloso per la sicurezza delle persone trasportate e dei mezzi, l'abilitazione alla guida verrà revocata.

Qualora venissero rilevati sinistri non denunciati regolarmente, fatta salva l'applicazione nei confronti dell'autista della sospensione dalla guida, l'intero equipaggio sarà passibile di provvedimenti disciplinari.

ART. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge, allo Statuto Sociale, ai Regolamenti dell'Associazione ed alle direttive dell'A.N.P.AS.
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)

